

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0771-45-2023 | Data/Ora Inizio Diffusione 27 Giugno 2023 20:11:11 | Euronext Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : BIOERA
Identificativo : 178719
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2023 20:11:10
Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2023 20:11:11
Diffusione
Oggetto : BIOERA SPA- Esito contenzioso fiscale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Esito contenzioso fiscale

* * *

Milano, 27 giugno 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica di aver ricevuto in data odierna comunicazione del dispositivo della sentenza emessa in data 9 giugno u.s. dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in relazione all’appello promosso dalla Società contro l’Agenzia delle Entrate –(Direzione Provinciale Reggio Emilia) avente ad oggetto l’impugnazione della pronuncia emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pubblicata in data 18 febbraio 2013 - sfavorevole alla Società - e dei conseguenti atti impositivi (avviso di accertamento IRAP 2005 e correlata cartella di pagamento IRAP 2005).

La cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con la quale veniva richiesta alla Società una somma di Euro 455 migliaia, risultava essere stata notificata all’Emittente senza che le fosse stato preventivamente notificato l’avviso di accertamento portante la contestazione delle operazioni asseritamente elusive alla base dell’accertamento; all’esito del lungo giudizio incidentale attinente alla inesistenza/falsità della notificazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi, con autorità di sentenza passata in giudicato, che l’avviso di accertamento stesso non sia mai stato validamente notificato alla Società.

Inoltre, i Giudici di appello, hanno dichiarato decaduta l’Agenzia delle Entrate dal potere impositivo, atteso che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il raddoppio dei termini ai fini dell’accertamento, previsto, invece, per condotte penalmente rilevanti.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell’Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, ha accolto l’appello della Società ed annullato la sentenza impugnata, condannando l’Ufficio a rifondere le spese dei due gradi di giudizio. Conseguentemente, la cartella di pagamento emessa nei confronti della Società è stata oggetto di sgravio totale.

A fronte di tale contenzioso non risultava stanziata alcuna somma a titolo di fondo rischi ed oneri.

In tale contenzioso la Società è stata assistita dall’Avv.to Alessandro Tardiola dello Studio Legale Tributario Simonelli Associati.



Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale *holding* di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-45

Numero di Pagine: 4